



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 Data 05/03/2014	OGGETTO:	CONTROVERSIA NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA PROMOSSA DA GHIRONI ELVIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.
--	-----------------	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **19,30** e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		7	1

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso nanti il TAR Sardegna, acclarato al protocollo dell'Ente in data 12.02.2014 al n°2912, promosso dal sig. Ghironi Elvio, rappresentato e difeso dall'avv. Ledda Giuseppe, per *"l'annullamento dell'ordinanza n.26/13 con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. ha comunicato ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione di tutte le opere abusive realizzate omissis"*;

RAVVISATA l'opportunità, confermata con nota del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica acclarata al protocollo dell'Ente in data 20.02.2014 al n°3598, di costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni di questo Ente;

RIFERITO preventivamente che l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense, e che risulta pertanto nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;

ACCERTATO che sussistono motivazioni da giustificare la costituzione in giudizio per difendere le ragioni e l'operato dell'Amministrazione che avrebbe agito nel rispetto delle norme vigenti;

RITENUTO pertanto di rappresentare in maniera appropriata e secondo termini, tempi e modalità previsti dalla normativa vigente le argomentazioni a difesa;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, che si richiama integralmente, ed in particolare la parte che stabilisce e chiarisce che *“il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”, ed ancora “alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”;*

CONSIDERATO che si rende necessario nominare un Avvocato che offra garanzia di notevole esperienza oltre che sul piano amministrativo anche su quello urbanistico per tutelare gli interessi dell’Ente conferendo mandato per la rituale costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dalla sig.ra Sotgiu Natalina, oltre che a redigere e sottoscrivere i relativi atti, nominare sostituti e domiciliatari, e in genere compiere ogni e necessaria attività in questa fase del giudizio nanti il TAR Sardegna;

VISTA la nota acclarata al protocollo dell’Ente il 03.03.2014 al n.4171 con la quale l’avv. Andrea Pusceddu manifesta la propria disponibilità a tutelare gli interessi del Comune nel procedimento giudiziale sopra esposto;

RITENUTA la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge, statutarie regolamentari e in sintonia con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, sopra citati;

ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti al conferimento dell’incarico legale, ed in particolare all’adozione dell’impegno di spesa di complessivi € 2.854,80 a valere sul cap.1220, intervento n.1010203 del Bilancio provvisorio 2014 (definitivo 2013);

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
- 2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Ghironi Elvio avanti al TAR Sardegna meglio specificato in premessa;
- 3) Di individuare nell’avv. Andrea Pusceddu del Foro di Cagliari con studio in Sinnai, via I Maggio, il legale cui affidare, la tutela degli interessi del Comune di Sinnai, conferendo ogni più ampio mandato e facoltà di legge;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. e Personale ad adottare tutti gli atti gestionali in conformità al presente deliberato ed in particolare ad adottare l’impegno di spesa in conformità al preventivo preventivamente acquisito dal legale incaricato.
- 5) Di dare atto che la spesa, quantificata in € 2.854,80 farà carico sul cap.1220, intervento n.1010203 del Bilancio provvisorio 2014 (definitivo 2013);
- 6) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

OGGETTO:	CONTROVERSIA NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA PROMOSSA DA GHIRONI ELVIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.
-----------------	---

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 03/03/2014	Il Responsabile del Settore AAGG e Personale F.to Dott. Simone Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 04/03/2014	Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Raffaele Cossu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.	
Sinnai, 10/03/2014	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:	
è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.	
Sinnai, 10/03/2014	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 10/03/2014	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia